

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

Questione pregiudiziale

Se l'assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell'Unione Europea da persone residenti in Italia, come previsto dall'articolo 67, lettera d) DPR n. 917 del 22.12.1986 (TUIR), si ponga in contrasto con l'articolo 49 del Trattato CE, oppure se sia da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 46 del Trattato CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 10 luglio 2013 — Procedimento penale a carico di N.F. Gielen e a.

(Causa C-369/13)

(2013/C 260/57)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch

Imputati nella causa principale

N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijboom, A.A. Pruijboom

Questioni pregiudiziali

1a) Se la sostanza chimica alfa-phenylacetatoacetone nitrile (numero CAS 4468-48-8, in prosieguo: l'«APAAN») possa essere assimilata alla sostanza classificata l-fenyl-2-propanon (numero CAS 103-79-7, in prosieguo: il «BMC»). Il rechtbank chiede, segnatamente, di indicare se il termine neerlandese «bevatten» (contenenti), e, rispettivamente, i termini inglese «containing» e francese «contenant», debbano essere interpretati cosicché la sostanza BMC deve già essere presente in quanto tale nella sostanza APAAN.

In caso di risposta negativa alla questione sub 1a, il rechtbank vuole presentare alla Corte di giustizia le seguenti questioni integrative:

1b) Se l'APAAN debba o meno essere considerato come (un) «preparat[o] (...), compost[o] in modo tale da non potere essere facilmente utilizzat[o] o estratt[o] con mezzi di facile applicazione o economici» e una «substance that is compounded in such a way that it cannot be easily used or extracted by readily applicable or economically viable means» e «une autre préparation contenant un au plus de substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre ou

économiquement viables». Dall'allegato 3 emerge che secondo la polizia si tratta di un processo di trasformazione relativamente semplice, se non addirittura facile.

- 1c) Se, ai fini della risposta alla questione 1b., segnatamente nell'espressione: «economische rendabele middelen [mezzi economici]/economically viable means/économiquement viable», sia rilevante che, con la trasformazione dell'APAAN in BMC si (possono guadagnare) guadagnano evidentemente — seppure illegalmente — somme molto elevate, quando si riesce a trasformare l'APAAN in BMC e/o anfetamina e/o nel commercio (illegale) del BMC ottenuto dall'APAAN.
- 2) La nozione di «operatore» viene definita all'articolo 2, lettera d), del regolamento n. 273/2004 ⁽¹⁾ e all'articolo 2, lettera f), del regolamento n. 111/2005 ⁽²⁾. Nella risposta alla questione che segue il rechtbank chiede che la Corte si fondi sul presupposto che si tratta di una sostanza classificata ai sensi dell'articolo 2, lettera a), o di una sostanza a questa assimilata, ai sensi dell'«allegato 1 sostanze classificate ai sensi dell'articolo 2, lettera a)», del regolamento.

Se nella nozione di «operatore» rientri anche una persona fisica che, eventualmente insieme ad un'altra persona (giuridica o fisica) (o ad altre persone giuridiche o fisiche), abbia a disposizione una sostanza classificata (intenzionalmente) senza licenza, senza che si configurino ulteriori circostanze sospette.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22, pag. 1).

Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-378/13)

(2013/C 260/58)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A. Alcover San Pedro)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— Constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 6 ottobre 2005, nella causa C-502/03, Commissione/Repubblica ellenica, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

- Condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione una penalità indicata nell'importo di EUR 71 193,60 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-502/03, a decorrere dal giorno in cui sarà emessa una sentenza nella presente causa fino al giorno dell'esecuzione della sentenza nella causa C-502/03.
- Condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione un importo forfettario giornaliero di EUR 7 786,80, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-502/03 fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino al giorno dell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-502/03, qualora essa si verificasse ad una data anteriore.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Nella sentenza emanata il 6 ottobre 2005, causa C-502/03, Commissione/Repubblica ellenica, la Corte ha dichiarato quanto segue:
 - 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
 - 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
- 2) L'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
- 3) La Commissione, nel rispetto della fase precontenziosa, come disciplinata dall'articolo 260 TFUE, ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida e una lettera di diffida integrativa, con cui l'ha invitata a presentare le proprie osservazioni in merito alla realizzazione dei provvedimenti di esecuzione della sentenza summenzionata.
- 4) In seguito alla valutazione delle risposte fornite dalla Repubblica ellenica alle lettere sopracitate, e più in particolare delle 8 menzioni relative ai progressi nella detta attuazione comunicate dalla Repubblica ellenica, la Commissione ha constatato che la Repubblica ellenica non ha ancora adottato, oltre sette anni dopo la pronuncia della sentenza sopracitata, tutti i provvedimenti necessari, richiesti per l'esecuzione della sentenza della Corte del 6 ottobre 2005, causa C-502/03, ed ha deciso la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

Impugnazione proposta il 3 luglio 2013 dall'Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013, causa T-51/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione

(Causa C-379/13 P)

(2013/C 260/59)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (rappresentanti: N. Morais Sarmiento e L. Pinto Monteiro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare in toto la sentenza del Tribunale;
- annullare in toto la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Violazione di un termine ragionevole per adottare una decisione

i) Prescrizione del procedimento

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata decorso il termine di 4 anni stabilito per la prescrizione del procedimento, come previsto all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁾ del Consiglio. Parimenti, anche se si fosse verificata un'eventuale interruzione del termine di prescrizione del procedimento, il doppio del termine di prescrizione è stato superato senza che fosse emanata alcuna decisione, conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del citato regolamento. La decisione impugnata dovrà essere considerata illegittima e non suscettibile di esecuzione, poiché è prescritto il corrispondente diritto.

ii) Violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente considera che il fatto che la Commissione abbia lasciato trascorrere oltre 20 anni tra le irregolarità contestate e l'adozione della decisione impugnata ha comportato il mancato rispetto del principio della certezza del diritto. Tale principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea prevede che ogni persona abbia diritto a che le proprie questioni vengano trattate dalle istituzioni dell'Unione entro un termine ragionevole.